Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 febbraio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951 delle venticinque serie (41ª a 65ª), emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella quattordicesima estrazione eseguita il 15 febbraio 1949.

(754)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 marzo 1948
registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 245.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

SERRAGIOTTO Rosa di Ferdinando e di Corisco Maria, nata a Cittadella (Padova) nel 1913, partigiana combattente. — Con ammirevole slancio e dedizione ai più puri ideali della Patria partecipava al movimento partigiano dimostrando in ogni circostanza spirito di sacrificio e coraggio non comune. Staffetta instancabile, sebbene braccata dalla polizia nazifascista, non desisteva dall'incarico assunto riuscendo sempre a portare a compimento numerose e pericolose missioni. Conscia del pericolo cui andava incontro, si offriva volontariamente a portare in salvo una stazione radio, rendendo un contributo di particolare importanza per la causa della liberazione. Nei giorni dell'insurrezione, con virile coraggio, partecipava alla lotta trascinando con l'esempio i compagni. Bell'esempio di donna italiana. — (Zona Monte Grappa, gennaio 1944 aprile 1945).

(14)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1949, n. **31.**

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L.	5.000.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	»	2.000.000.000
Cap. n. 42. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 44. — Imposta di registro	»	4.000.000.000
Cap. n. 45. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	12.000.000.000
Cap. n. 64 (modificata la denominazione). — Tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei (decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1173)	»	4.000.000.000
Cap. n. 69. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	L.	700.000.000
Cap. n. 71. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	1.000.000.000
Cap. n. 72. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 74. — Imposta sulla fabbricazione degli olî minerali, ecc.	»	8.000.000.000
Cap. n. 75. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	9.000.000.000
Cap. n. 80. — Imposta sul consumo del caffè, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 86. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc.	»	5.000.000.000
Cap. n. 87. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. n. 90. — Proventi del Monopolio di vendita delle pietrine focaie, ecc.	»	1.400.000.000
Cap. n. 227. — Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione allo Stato delle quote già indisponibili dei profitti di guerra, ecc.	»	2.000.000.000
	L.	60.400.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 7 febbraio 1949, n. 32.

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436, relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.

Art. 2.

E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 febbraio 1949, n. 33.
Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in L. 200.

Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di agevolazione tributaria, in luogo delle imposte di registro proporzionali, progressive e graduali è dovuta l'imposta fissa, il minimo di questa è stabilito in L. 500. Nulla, peraltro, è innovato nei riguardi delle imposte che si percepiscono sotto forma di abbonamento, siano o non comprensive di altri tributi e diritti.

Qualora applicando le normali imposte proporzionali, progressive e graduali risultasse dovuta, secondo la natura dell'atto, una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti commi è dovuta l'imposta minore.

Art. 2.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 1 per quanto riguarda l'imposta fissa minima, sono rispettivamente elevate a L. 500 ed a L. 1000 le imposte fisse previste dalla parte II della Tariffa del registro in L. 30 ed in L. 60, ed a L. 2000 quelle previste in L. 120 ed in L. 200.

Art. 3.

Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a L. 300.000 in forza dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è ulteriormente elevato a L. 3.000.000.

Per le società cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, già elevato a L. 2.000.000, è ulteriormente elevato a L. 10.000.000. Ogni singola società non può concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di L. 500.000.

Il limite di L. 600.000, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole ed edilizie dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a L. 5.000.000.

Art. 4.

Il limite di L. 40.000, previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, è elevato a L. 250.000.

Art. 5.

Il limite minimo di L. 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro è elevato a L. 5.000.000.

Art. 6.

Il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e condizioni di beni immobili stabilito in L. 1200 all'anno dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a L. 5000.

Art. 7.

L'aumento di capitale deliberato dalle società azionarie è considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato; peraltro, qualora la sottoscrizione non sia stata completata entro sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che autorizza l'aumento di capitale, la prescritta denuncia di avveramento deve essere ugualmente presentata per gli aumenti effettivamente sottoscritti a quella data. Uguale denuncia deve essere presentata, di bimestre in bimestre, per le sottoscrizioni che si verificassero posteriormente.

Per quanto altro non previsto nella presente disposizione si applicano le norme stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nei riguardi delle imposte dipendenti dall'avveramento di condizioni sospensive.

Art. 8.

L'art. 40 della tabella allegato *D*) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

« Contratti di trasporto per terra, per acqua e per aria conclusi con imprenditori di tali trasporti, con o senza l'intervento di spedizionieri, e risultanti da lettere di vettura o duplicati delle stesse, polizza di carico, polizza ricevuta per l'imbarco o lettera di trasporto aereo, ovvero da altri documenti contenenti le indicazioni di cui agli articoli 1683 del Codice civile, 460 e 958 del Codice della navigazione.

« Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti sovraindicati a termini dell'art. 2 della legge ».

Art. 9.

L'art. 41 della tabella allegato *D*) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

« Contratti di noleggio e contratti in affari su merci o su titoli anche fatti con il ministero di mediatori professionali e risultanti o dalle annotazioni eseguite oppure dalle liste o copie rilasciate alle parti a sensi dell'art. 1760 del Codice civile, purchè non sottoscritti da alcuna delle parti contraenti o loro rappresentanti o mandatari.

« Cessa l'esenzione quando si faccia uso dei documenti sovraindicati a termini dell'art. 2 della legge ».

Art. 10.

All'art. 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente quinto comma:

« Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredità ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, è dovuta la tassa proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di L. 4.000.000 ».

Art. 11.

Al testo dell'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene sostituito il seguente:

« Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si è fatto un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'art. 93 della tariffa allegato *A*), allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge od è stata riservata nell'atto di acquisto o altro contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata, purchè presentata al registro nel detto termine. Se la dichiarazione o nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta per essa alcuna tassa.

« In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

« Sono parimenti soggette a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che siano fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non siano perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero vengano fatte a favore di un collicitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni od assegnazioni parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione di interessi prestabilita nella riserva ».

Art. 12.

La qualifica di gravemente danneggiato agli effetti del conseguimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per le compravendite immobiliari, deve risultare da certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale, oppure dall'Ufficio del genio civile competenti per territorio.

Art. 13.

Qualora i beni di cui all'articolo precedente vengano dall'acquirente, in tutto o in parte, alienati prima che siano stati compiuti i lavori di ripristino, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo dell'agevolazione tributaria, le imposte normali ed inoltre una sopratassa pari ad un quinto della imposta stessa: il tutto con privilegio sui beni medesimi.

Art. 14.

Gli atti già regolarmente registrati ad imposta fissa, concernenti l'assegnazione di immobili a soci di cooperative agricole od edilizie, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la metà del limite massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Gli atti e contratti anche verbali assoggettabili a registrazione in base ai precedenti limiti di valore e non registrati, sono esenti da sovratasse o penalità qualora vengano sottoposti alla registrazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte sovratasse e penalità eventualmente già pagate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Nuove norme relative alla « Concessione speciale IV » per trasporti di persone, di bagagli e altre cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1949, n. 2795, con il quale venivano approvate le Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il testo della Concessione speciale IV Associazioni ed istituti di carità, di cui alle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato, è annullato e sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le nuove norme di cui al precedente art. 1 entreranno in vigore il 1° marzo 1949.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1949
Registro Bilancio Trasporti n. 9, foglio n. 327. — CASABURI

Concessione speciale IV Associazioni ed Istituti di carità

1. *Oggetto.* – La concessione è accordata alle Associazioni ed Istituti di carità costituiti non a scopo di lucro, ma per spirito filantropico al fine di curare ed assistere gli infermi o traviati poveri e gli infelici minorati, o di educare ed istruire i poveri.

2. *Domande di concessione.* Per ottenere la concessione, le Associazioni e gli Istituti di carità debbono farne domanda al Ministero dei trasporti Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in carta bollata, con annessi documenti comprovanti la loro costituzione per i fini sopradetti, facendola pervenire per il tramite e col nulla osta del Ministero dell'interno.

Le Associazioni e gli Istituti di carità ammessi a fruire della concessione risultano da un elenco che viene comunicato alle stazioni ferroviarie a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

3. *Limiti.* La concessione è limitata:

a) ai membri dei detti sodalizi che disinteressatamente, e quindi senza una vera e propria retribuzione, prestano l'opera loro per i fini suindicati, per i viaggi che debbano effettuare per conto e nell'interesse del sodalizio;

b) agli infermi o traviati poveri, agli infelici poveri minorati, ai poveri da educare ed istruire, ricoverandi o ricoverati negli ospizi delle Associazioni e degli Istituti di carità, per i viaggi per recarsi negli ospizi o ritornarne, e per altri motivi di cura o di educazione;

c) ai membri ed al personale di servizio dei detti sodalizi, che, con o senza retribuzione, prestano l'opera propria in qualsiasi modo nei sodalizi stessi, per i viaggi che debbano effettuare con gli assistiti i quali abbiano bisogno di essere accompagnati: per ognuno di questi è ammessa una sola persona di accompagnamento. E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure che si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

4. *Prezzi.* Si applica la tariffa n. 3.

5. *Documenti di riduzione.* – Per l'applicazione della concessione deve essere presentata la richiesta conforme al modello stabilito (n. 24).

Le richieste devono essere intestate con la denominazione del sodalizio e l'indicazione della sua sede centrale (o designata come tale dal sodalizio stesso). Quando il sodalizio avesse altrove delle filiali, queste devono fare uso delle stesse richieste, così intestate e firmate dal rappresentante generale o dai suoi procuratori.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori di cui alla lettera *c)* del punto 3, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. Nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni:

« Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno »;

oppure:

« Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno ».

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Il Ministro per il tesoro PELLA — *Il Ministro per i trasporti* CORBELLINI

(752)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Milano è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 5 novembre 1948, n. 6414; importo L. 352.920.000.

(734)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Sant'Agata del Santerno (Ravenna)

Con decreto Ministeriale 14 febbraio 1949, è stato approvato, con le modifiche di cui alle premesse del citato decreto, il piano di ricostruzione di Santa Agata sul Santerno (Ravenna), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, rendendo esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(701)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 46

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 26 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,95
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	70,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % 1936	92,225
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,60
Id. 5 % convertiti 1951	99.825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 26 febbraio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	792477	9.275 —	*Sant'Elia* Laura fu Domenico ved. di Trigona Carlo, dom. in Roma.	*Trigona* Laura fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	489076	525 —	Sacchi Giovanni fu Pietro, dom. a Cremona, con usufrutto a Rotelli *Giuseppina* fu Agostino vedova Sacchi Pietro.	Come contro, con usufrutto a Rotelli *Marietta* fu Agostino vedova Sacchi Pietro.
Cons. 3,50 % (1906)	293378	56 —	Angelinetti *Lucilla* ed *Edelmina* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Petazzi Clorinda dom. a Menaggio (Como).	Angelinetti *Odalisca* ed *Edelmira* fu Pietro, minori, ecc. come contro.
Id.	342455	115,50	Angelinetti *Lucilla Odalisca* fu Pietro, minori, ecc. come sopra.	Angelinetti *Odalisca* fu Pietro, ecc. come sopra.
Id.	422775	2.373 —	Angelinetti *Lucilla* fu Pietro, moglie di Solari dott. Antonio, dom. a Lugano.	Angelinetti *Odalisca* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	561443	70 —	*Elena Paolina* fu Giacomo, moglie di Garassino Edoardo, dom. a La Spezia (Genova), con vincolo dotale.	*Ellena Adele Michela Paola* fu Giacomo, moglie, ecc., come contro.
Id.	714098	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	130001	1.190 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 5 %	115311	800 —	*Gianchilli* Beniamina fu Pelino, dom. a Vancouver (Canadà).	*Amicarelli* Beniamina fu Pelino, *moglie di Gianchiglia Filippo*, dom. a Vancouver (Canadà).
P. R. 3,50 % (1934)	228896	332,50	*Citrone* Giovanni fu Glorio, dom. a Castrocielo (Frosinone).	*Cedrone* Giovanni fu Glorio, dom. a Castrocielo (Frosinone).
Id.	228639	290,50	D'Adamo Mariantonia fu Donato, moglie di *Citrone* Giovanni, dom. a Castrocielo (Frosinone).	D'Adamo Mariantonia fu Donato, moglie di *Cetrone* Giovanni, dom. a Castrocielo (Frosinone).
Id.	149047	10 —	*Norrito Salvo* Maria fu Filippo, *nubile*, dom. a Campobello di Mazzara (Trapani).	*Norrito* Maria fu Filippo, *interdetta*, sotto la tutela della madre Salvo Antonietta fu Nicolò ved. Norrito.
Id.	182064	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	182065	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204516	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	413410	2.271,50	Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. a Milano.	Celli Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Arminio Emilio* dom. a Milano.
Id.	413413	329 —	Giampiccoli Umberto fu *Emilio*, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Celli Ida fu Agostino ved. di Giampiccoli *Emilio*.	Giampiccoli Umberto fu *Arminio Emilio*, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Celli Ida fu Agostino vedova di Giampiccoli *Arminio Emilio*.
Cons. 3,50 % (1906)	211445	700 —	Marchesani *Ernesta di* Pietro *moglie* di Accame Emanuele di Vincenzo, dom. a Loano (Genova).	Marchesani *Maria Ernesta fu* Pietro *vedova* di Accame Emanuele di Vincenzo, dom. a Loano (Genova).
Id.	709257	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	716829	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	40519	435 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	40520	900 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	826772	140 —	Moriondo Federico fu Angelo, moglie di Bruno Mario, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di Masera *Federica* fu Giuseppe vedova Tallone *Cesare*, dom. a Fossano.	Come contro, con usufrutto a favore di Masera *Maria Federica* fu Giuseppe, ved. Tallone *Giovanni Cesare*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di certificato di rendita nominativa

(Unica pubblicazione). **Avviso n. 1.**

La rendita sottodesignata essendo stata alienata per provvedimento dell'autorità competente senza che il corrispondente certificato abbia potuto essere ritirato dalla circolazione si notifica che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, la iscrizione fu annullata ed il relativo certificato è divenuto di nessun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLA ISCRIZIONE	AMMONTARE della rendita annua Lire
Cons. 3,50 % (1906)	592317	Di Lella Ciro fu Giuseppe, dom. a Cerreto Sannita (Benevento), sottoposta ad ipoteca per cauzione del titolare quale contabile per il servizio postale, telegrafico e telefonico.	101,50

Il direttore generale: DE LIGUORO

(633)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del concorso per titoli ed esami a centoventi posti di tenente medico, a quindici posti di tenente chimico-farmacista e a otto posti di tenente veterinario nei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 20 maggio 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente la equiparazione, a tutti gli effetti dei partigiani combattenti, ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la nota n. 7639/12106 del 9 marzo 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per titoli ed esami a centoventi posti di tenente medico, a quindici posti di tenente chimico-farmacista e a otto posti di tenente veterinario in servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1948, con il quale vengono banditi i concorsi per titoli ed esami a centoventi posti di tenente medico, a quindici posti di tenente chimico-farmacista e a otto posti di tenente veterinario in servizio permanente dell'Esercito;

Accertato che, con provvedimento legislativo in corso di perfezionamento, verrà prorogata all'anno 1949 la sospensione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Ritenuto opportuno che ai concorsi di cui sopra partecipino, con riserva, anche i laureati in medicina-chirurgia, farmacia e veterinaria dell'anno accademico 1947-48;

Decreta:

Art. 1.

Possono fare domanda di ammissione ai concorsi per centoventi posti di tenente medico, a quindici posti di tenente chimico-farmacista ed a otto posti di tenente veterinario in servizio permanente dell'Esercito di cui al decreto Ministeriale 20 maggio 1948, citato nelle premesse, anche i laureati in medicina-chirurgia, farmacia, chimica e veterinaria dell'anno accademico 1947-48, non ancora abilitati.

Art. 2.

La domanda dovrà essere inoltrata, con le modalità ed al completo di tutti i documenti (abilitazione esclusa) di cui al citato decreto Ministeriale 20 maggio 1948 e sarà accettata con riserva.

L'ammissione ai concorsi è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, del titolo in parola (abilitazione professionale anche se provvisoria) non oltre il 30° giorno dalla data sotto la quale gli Atenei saranno autorizzati a rilasciarlo.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativa documentazione (abilitazione esclusa) viene prorogato, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 3, primo comma, del citato decreto Ministeriale 20 maggio 1948, al 15 marzo 1949

Il nuovo termine rimane stabilito anche per gli aspiranti che concorrono in base al decreto Ministeriale 20 maggio 1948, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1949
Registro n. 5, foglio n. 323.

(721)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti di impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) Direzione generale personali civili e affari generali (Circolare 19 febbraio 1949).

Sono disponibili presso il Ministero della marina mercantile nel ruolo di gruppo *C* (grado 12°) del personale periferico n. 16 (sedici) posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 12 dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(719)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 11 giugno 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1947, registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 201 del 3 settembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in medicina e chirurgia specializzati in medicina del lavoro, i quali alla data del 27 giugno 1941 si trovavano sotto le armi o nelle condizioni di non aver potuto presentare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito con decreto Ministeriale 9 aprile 1941, ovvero risultino essere combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o partigiani combattenti o reduci dalla prigionia e deportazione;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

E' approvata la seguente classificazione di merito del concorso nelle premesse citato, bandito con decreto Ministeriale 11 giugno 1947:

1) Meschini Mario con punti 13,76 su 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 281. — LA MICELA

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1948, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso indetto con decreto Ministeriale 11 giugno 1947, per tre posti di ispettore di 2ª classe, già di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1949 il dott. Mario Meschini, vincitore del concorso indetto con decreto Ministeriale 11 giugno 1947, per tre posti di ispettore di 2ª classe, già di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, è assunto, con un periodo di prova della durata di mesi sei, per la nomina all'anzidetto grado di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) dell'Ispettorato del lavoro.

Al suddetto funzionario verrà corrisposto, durante il servizio di prova, l'assegno mensile netto di L. 13.175, oltre all'indennità di carovita, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 282. LA MICELA

(687)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.